

N. 6360 del Repertorio

N. 4986 della Raccolta

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA FONDAZIONE "VILLAGGIO DEI RAGAZZI DON
SALVATORE D'ANGELO".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di
novembre in Cervino, nel mio studio alle ore quindici e trenta

A richiesta dell'Avvocato CARADONNA Antonio, nato a Maddaloni
(CE) il 19 marzo 1958 e domiciliato in Maddaloni (CE) alla Via Roma
n.ro 8, il quale interviene al presente atto in qualità di Commissario
Straordinario della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore
D'Angelo" avente sede in Maddaloni (CE) in Piazza Matteotti n.ro 8,
codice fiscale 80005090610, il cui riconoscimento della personalità
giuridica è avvenuto con decreto dirigenziale n.ro 4 del 26 maggio
2014 ed è stata iscritta al n.ro 144 del registro regionale delle persone
giuridiche private; con deliberazione n.ro 625 del 15 dicembre 2014
(rinnovata con deliberazione n.ro 150 del 27 marzo 2025) la Giunta
Regionale ha disposto la gestione commissariale della Fondazione a
motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di
amministrazione previsto dallo statuto, tale rinominato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, De Luca Vincenzo, n.ro 41 del
22 maggio 2025, domiciliato per la carica presso la sede della
Fondazione.

Io dottoressa Rosa Nittolo, Notaio residente in Cervino, con studio
alla Via Giosuè Borsi n.ro 21, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile

di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuta per assistere redigendone verbale alla Determina del Commissario Straordinario sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamenti dello Statuto Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 - n°117 e seguenti s.s. (c.d. Codice Terzo Settore), iscrizione al RUNTS e delibere conseguenziali.

In questo luogo è intervenuto l'Avvocato CARADONNA Antonio, nella indicata qualità e come sopra generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Sull'unico argomento posto all'ordine del giorno il Commissario Caradonna espone che come è noto, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, agli Enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Commissario sottolinea che la Fondazione svolge la sua attività perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale nazionale e in particolare nel territorio di Maddaloni, presso la struttura dove la Fondazione ha sede. La Fondazione svolge quindi le proprie attività, nel novero delle attività di interesse generale elencate nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017. Il Commissario, pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi della Fondazione e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto alle norme inderogabili contenute nel Codice del Terzo Settore

con conseguente iscrizione nel R.U.N.T.S.. In particolare, al fine di procedere all'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore è stata predisposta, su incarico del Commissario, dal Dottor Luigi d'Albenzio, con studio in Maddaloni (CE) alla via Appia I° Traversa n.ro 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) della Provincia di Caserta al n.ro 802 - Sez. A, nonché al Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia, al N. 95827, apposita relazione di stima del patrimonio della fondazione riferita alla data del 30 settembre 2025, dalla quale risulta sussistere il requisito patrimoniale minimo richiesto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, da detta perizia emerge un valore pari a Euro 14.762.610,00 (Euro quattordicimilionisettecentosessantaduemilaseicentodieci).

Detta relazione di stima, unitamente al verbale di giuramento della stessa ricevuto da me Notaio in data odierna repertorio n. 6359, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

A tale riguardo, il Commissario ha chiarito che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento della Fondazione anche in conformità alla normativa citata e nel rispetto dei poteri conferiti al Commissario Straordinario dal Presidente della Giunta Regione Campania nel citato provvedimento in epigrafe.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi il Commissario

determina

- di adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo testo dello statuto associativo, per procedere all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- di approvare il testo di statuto adottato e di apportare allo stesso ogni eventuale modifica che fosse richiesta per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

A questo punto il Commissario mi consegna il nuovo testo di statuto aggiornato con le apportate modifiche.

Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Commissario mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore quindici e cinquanta

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore sedici

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte quattro.

Antonio Caradonna

Rosa Nittolo Notaio - Sigillo

allegato "B" della Raccolta n.ro 4986

STATUTO

Art.1. Fondazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), è costituita, la Fondazione denominata "FONDAZIONE Villaggio dei Ragazzi don Salvatore D'Angelo " o "Villaggio dei Ragazzi", da ora in avanti "Fondazione".

In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ETS" o l'indicata locuzione.

La sede della Fondazione è Piazza Matteotti n.8, nel Comune di Maddaloni (CE).

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Art.2. Finalità

La Fondazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/2017.

La fondazione persegue in particolare le finalità di:

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;

favorire l'integrazione sociale e culturale;

favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione Italiana.

Le attività che si propone di svolgere, con riferimento all'art.5 del D.Lgs.117/2017, sono:

assistenza materiale morale e spirituale dell'infanzia e della gioventù e più in generale di tutte le persone in stato di necessità;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

formazione scolastica anche universitaria e/o post-universitaria;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ed assistenza scolastica per l'infanzia ed i giovani delle fasce sociali più deboli;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività, anche in collaborazione e/o su commissione di enti pubblici e privati, si

concretizzeranno in:

a) assistenza, tutela e recupero di persone in condizioni di non autosufficienza economica;

b) allestimento e gestione di Residenza Sanitaria Assistenziale, Strutture protette a "Casa di Riposo" e in genere di ogni altra struttura e servizio, utile a rispondere ai bisogni delle persone, parzialmente non autosufficienti. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso le persone e/o utenti residenti nei Comuni in cui la Fondazione ha sede;

c) organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali alle succitate persone, di tipo socio ricreativo, fisioterapico di ogni genere, di cura della persona, di lavanderia, di trasporto, etc.;

d) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero, diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;

e) l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di refezione interna ed esterna rivolta a scuole, enti ed istituzioni varie pubbliche e private in funzione di una valorizzazione e di un uso ottimale delle proprie strutture e di una ricaduta positiva sui servizi principali erogati agli ospiti della propria struttura.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi improntati alla parità di condizione, a rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni dei

servizi. E' fatta salva, per i ricoveri la priorità dei cittadini della Regione Campania e successivamente a quelli extra regionali nel momento dell'ingresso in Istituto;

f) la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività. La promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;

g) realizzazione di corsi di formazione, nel campo tecnico, artigianale, professionale, artistico e musicale;

h) iniziative per la valorizzazione e conservazione, del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale e di quello paesaggistico, con riferimento anche ai temi della qualità della vita, dell'ambiente, dell'ecologia;

i) attività culturali, musicali, anche nell'ambito teatrale, per favorire l'inclusione sociale dei cittadini, anziani, giovani, disabili, minori a rischio, migranti; realizzare e organizzare eventi e iniziative culturali, compresi convegni, mostre e festival, concorsi e rassegne;

l) ideazione, progettazione e realizzazione di ricerche, studi, attività formative, incontri con centri di studio e tutte le altre possibili iniziative volte far crescere la partecipazione, la inclusione dei giovani ed anziani;

m) iniziative di assistenza materiale, morale ed anche religiosa per l'infanzia ed i giovani delle fasce sociali più deboli; ma anche per anziani;

n) gestione di colonie marine o montane nell'ambito dell'assistenza

materiale ed educativa, dei giovani;

o) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro,

attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al

proprio autofinanziamento, osservando le normative amministrative e

fiscali vigenti;

p) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e

potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività

commerciali, artigianali, rivolte anche a terzi, aziende, enti pubblici e

privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

q) la fondazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o

concedere in locazione beni mobili ed immobili; potrà svolgere ogni

altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma

collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità

istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

r) per il perseguimento dei propri scopi la fondazione potrà inoltre

aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine

del conseguimento delle finalità statutarie.

6 La fondazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del

Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali. La loro individuazione è operata dal Consiglio

Direttivo.

7 La fondazione può inoltre operare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

8 La fondazione può servirsi anche dell'attività di volontari, ai sensi dell'art.17 del CTS. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue finalità formative secondo lo spirito evangelico nel campo della promozione umana, della cultura e della spiritualità cristiana.

La Fondazione attraverso la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività intende diffondere "Speranza" promuovendo la crescita integrale della persona umana per soddisfare bisogni spirituali, sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con particolare riferimento alle persone svantaggiate e alle situazioni di fragilità oltre che promuovendo la cura e la salvaguardia del Creato.

Tale scopo sarà realizzato attraverso:

- la promozione di attività spirituali aperte all'approfondimento ed all'attenzione dell'ambiente sociale di riferimento;
- la promozione e l'accoglienza di comunità religiose, gruppi, famiglie, associazioni e movimenti;
- la progettazione e l'attuazione di attività legate ai temi sociali e

della cura del creato;

- la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed internazionali che fanno riferimento ad attività proposte dalla Fondazione;

- l'assistenza ed il supporto operativo ad organizzazioni ed istituzioni nell'ambito dell'elaborazione di programmi e progetti di crescita umana e/o spirituale e di cura dell'ambiente.

Per l'attuazione dell'oggetto, la Fondazione potrà:

- Organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento, seminari, congressi convegni, meeting, dibattiti, giornate di studio e di spiritualità;

- Sviluppare relazioni, con centri e istituti di studio e ricerche nazionali ed internazionali che svolgono attività nei settori d'interesse della Fondazione;

- organizzare e realizzare stage di studio e ricerca anche sull'innovazione sostenibile;

- commissionare studi e ricerche a esperti, anche costituiti in associazioni, società;

- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, istituzioni private e imprese;

- bandire ed assegnare borse di studio ritenute utili e opportune al potenziamento dell'attività della Fondazione;

- organizzare, gestire ed offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni ed altre manifestazioni od eventi culturali, divulgativi o formativi di interesse sociale;

• dare vita a pubblicazioni scientifiche, anche periodiche per informare e promuovere la sua attività;

• realizzare iniziative con o per istituzioni scolastiche, università, conservatori, piani di zona, enti locali, regioni, stato e comunità europea anche al fine di scambi interculturali e corpi europei di solidarietà con finalità educative.

A tal fine la Fondazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, svolge le attività aventi ad oggetto:

• realizzare o collaborare a realizzare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

• realizzare o collaborare a realizzare interventi e prestazioni sanitarie e/o prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

• realizzare o collaborare a realizzare interventi per garantire educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

• realizzare o collaborare a realizzare interventi e servizi finalizzati

alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi formazione universitaria e post-universitaria;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- realizzare o collaborare a realizzare organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, cyber bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- realizzare o collaborare a realizzare servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive

modificazioni;

- realizzare o collaborare a realizzare attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi per garantire alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare

bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- realizzare o collaborare a realizzare accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- realizzare o collaborare a realizzare attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- realizzare o collaborare a realizzare attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi per il recupero da dipendenze;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi di riqualificazione

di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi con il supporto di volontari e/o servizio civile;
- realizzare ogni altra iniziativa che il consiglio di amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dello scopo;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituzioni pubbliche e/o Istituti di Credito, Banche, Società e Privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere, anche ai fini del conseguimento degli scopi statuari, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese. Tra gli scopi della fondazione non rientra il rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, il che, comunque, sarà possibile, previo rispetto della normativa all'epoca vigente, ma non potrà mai rappresentare l'unica o prevalente attività della fondazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art.3 Patrimonio

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e

privati, nazionali o esteri;

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte.

Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio, dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

E' fatto divieto alla fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali durante la sua vita salvo che la loro destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o che essa venga disposta ad altre Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura.

Utili ed avanzi di gestione saranno comunque ed obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e direttamente connesse di cui all'art.2 del presente statuto.

Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano espressamente conferiti in proprietà dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero,

successivamente da altri partecipanti sostenitori.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto ai superiori commi;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da persone fisiche, da associazioni o società comunque costituite, o da altri Enti Pubblici e Privati;
- da contributi del Fondatore, dei Partecipanti sostenitori e dei partners;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.4 Organi

Organi della Fondazione sono:

1. il Consiglio d'amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. l'Organo di Controllo monocratico.

Tali organi sono rinnovati ogni cinque anni e i relativi componenti possono essere nuovamente designati e rieletti anche per i successivi quinquenni senza limiti di mandato. Il quinquennio decorre della

prima riunione di ogni nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di vacanza della carica di Presidente o di Consigliere prima della scadenza del quinquennio, si provvederà alla sostituzione con una nuova designazione dell'Ente di appartenenza del componente cessato e conseguente presa d'atto o elezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti per scrutinio segreto a maggioranza tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. I membri sono nominati rispettivamente:

uno dal Presidente della Giunta regionale della Campania, uno dal Sindaco di Maddaloni, uno dal Vescovo di Caserta, due dal Consiglio Comunale di Maddaloni.

Art.5 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; su proposta del Presidente procede alla totale o parziale riforma dello Statuto, ad autorizzare acquisti, permuta, vendite immobili, transazioni e compromessi, a deliberare la nomina, sospensione dal servizio del personale, secondo le norme organico del Regolamento, deliberare i regolamenti interni per l'ordinamento delle attività e dei servizi, alla liquidazione del patrimonio della Fondazione nei casi di estinzione previsti dall'articolo 20 del presente

Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci e poi, ogni qualvolta lo richieda una necessità.

La convocazione sarà fatta dal Presidente con invito scritto a mezzo posta elettronica da inviare al domicilio digitale dichiarato alla prima seduta del Consiglio, del Consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno due giorni di preavviso.

La convocazione potrà essere anche attivata con proposta scritta di almeno tre componenti Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento di almeno tre dei componenti il Consiglio di amministrazione ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale a partire dal membro più giovane del Consiglio; nel caso di votazioni risultanti con numero pari di voti, la proposta si intende respinta.

Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario del Consiglio, nominato dal Presidente all'inizio di ogni seduta tra i componenti del Consiglio presenti alla riunione e sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le funzioni proprie a titolo gratuito. Solo il Presidente può ricevere il rimborso

delle spese necessarie all'esercizio dell'ufficio affidatogli, nei limiti del riconoscimento che ne farà il Consiglio sulla scorta dell'indennità prevista per i componenti della Giunta Comunale di Maddaloni.

La qualità di Consigliere nonché quella di Presidente si perde per dimissioni, per indegnità morale e per la perdita di capacità pubbliche. L'accertamento della capacità è effettuato dal Consiglio di Amministrazione, previo addebito del Presidente e l'acquisizione delle controdeduzioni: il Consiglio deciderà nel termine di giorni venti, a maggioranza dei presenti alla seduta cui non avrà diritto di partecipare l'interessato. Se l'accertamento riguarda il Presidente, l'addebito è sottoscritto dal componente designato dal Presidente della Giunta della regione Campania o in subordine da quello più anziano.

Art.6 Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione.

Convoca, presiede e dirige le sedute consiliari firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; controlla il buon andamento morale ed amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto; ne promuove la riforma quando si renda necessario; provvede, personalmente dell'Amministrazione e per mezzo dei suoi collaboratori, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, alla cura dei rapporti con Autorità e persone; adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti più opportuni; provvede agli atti di amministrazione a lui spettanti per delega del Consiglio o in base ai poteri risultanti dal

presente Statuto; assicura l'Amministrazione della Fondazione anche compiendo o autorizzando operazioni di qualsiasi genere presso Banche, Enti pubblici e privati.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, presiede e dirige il Consiglio di Amministrazione e, se necessario, convoca il Consiglio per l'elezione del successivo Presidente.

Art. 7 Il Vice Presidente

Il Vice presidente partecipa alla normale attività del Consiglio e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.8. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art.9 L'organo di controllo

L'Organo di Controllo è monocratico ed è composto dal Sindaco Unico, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ex art. 2399 c.c. ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di:

1. provvedere al riscontro della gestione finanziaria;
2. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
3. esprimere il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
4. effettuare verifiche di cassa ogni tre mesi.

Il Sindaco Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione solo con funzioni consultive.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e il suo componente può essere riconfermato.

Art.10 Scioglimento e Liquidazione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del

Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma
2, del Codice del Terzo settore.

Art.11 Disposizione Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme
di legge vigenti in materia.

Antonio Caradonna

Rosa Nittolo Notaio - Sigillo